

TRIBUNALE DI ISERNIA

Sezione Unica Promiscua

procedura di concordato minore n. r.g. 13-1/2022

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI

Il Giudice dott.ssa Michaela Sapio,

visto il ricorso depositato dalla SABELLI ROBERTA, C.F. SBLRRT80P53B519B, nata a Campobasso il 13.09.1980 e residente in Agnone (IS) alla via delle Civitelle n.10, imprenditore artigiano, codice Ateco 10.82.00, rapp.ta e difesa dall'avv. Salvatore Mariani, con studio in Isernia, presso il quale è elettivamente domiciliato, con l'assistenza della Dott.ssa Evelina Capezzone De Iannon, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Isernia al 92/A nella qualità di OCC presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, SOS sovraindebitamento, città di Cerro al Volturno (IS), pec : drevelinacapezzone@pec.it, nell'interesse della debitrice;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Agnone (IS); rilevato che la parte istante è qualificabile come imprenditore minore ai sensi dell'art. 2, lettera d), CCI dal momento che presenta congiuntamente i requisiti ivi previsti;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che alla proposta è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che l'esposizione debitoria della ricorrente, pari complessivamente ad € 321.626,22, è tale per cui la stessa si trova nella condizione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;



rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'OCC nella relazione particolareggiata in atti: "la Sig.ra Sabelli Roberta esercita l'attività di produzione artigianale e commercio al minuto di pasticceria sotto forma di ditta individuale. La ditta Dolciaria Carosella è una ditta storica che opera nell'alto Molise. Svolge un'attività prettamente artigianale e tradizionale. Nel 2005 la ricorrente rileva la ditta familiare già compromessa dalla presenza di debiti tributari e dal mutuo ipotecario acceso, precedentemente, presso la Finmolise SpA, di conseguenza si trova costretta a pagare non solo i debiti contratti con la propria gestione ma anche i debiti contratti con la gestione precedente. La specifica e tradizionale attività consente di realizzare un fatturato annuo medio di circa euro 60.000,00, fatturato registrato, prevalentemente, in prossimità delle feste di Natale, Pasqua nonché nei periodi di cerimonia ed estivi. In tutti questi anni la ricorrente cerca di mantenere in vita la ditta nonostante le mille difficoltà economiche e personali dovute a gravi problemi di salute. Infatti, nell'anno 2015, deve far fronte ai primi, seri, problemi di salute con interventi e terapie che spesso la portano ad assentarsi dal lavoro, circostanza, questa, che obbliga la Sabelli all'assunzione di un dipendente con ulteriore aggravio di spese. In base a quanto su esposto è evidente che le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento non sono da attribuire a sprechi di risorse né ad operazioni anomale volte a distrarre liquidità. Si precisa, inoltre, che in merito ai debiti tributari relativi alla precedente gestione la Sabelli ha cercato e cerca tutt'ora di farvi fronte con rateazioni" (cfr. relazione dell'OCC);

rilevato che l'OCC ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

rilevato che l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato che l'OCC ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato che l'OCC ha individuato il seguente elenco dei creditori:

- FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI SRL mutuo ipotecario per credito complessivo pari ad euro 134.309,35, privilegiato;
- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE –importi iscritti a ruolo INPS– per credito complessivo pari ad euro 102.371,46, di cui euro 85.699,34 privilegiato ed euro 16.672,12 chirografario;



- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE –importi iscritti a ruolo INAIL– per un credito complessivo pari ad euro 6.989,42, di cui euro 6.005,61 privilegiato ed euro 983,81 chirografario;
- INPS per credito complessivo pari ad euro 1.986,00, privilegiato;
- INAIL per credito complessivo pari ad euro 1.687,99, privilegiato;
- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE –importi iscritti a ruolo Amministrazione finanziaria– per un credito complessivo pari ad euro 45.128,34, di cui euro 41.556,82 privilegiato ed euro 3.571,52 chirografario;
- AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE importi iscritti a ruolo Comune di Agnone per un credito complessivo pari ad euro 5.587,52, di cui euro 5.029,95 privilegiato ed euro 557,57 chirografario;
- BPER per l'importo complessivo pari ad euro 23.566,14, credito chirografario; rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:
- pagamento dei creditori per complessivi euro 135.173,00, dal mese successivo all'omologa e in un arco temporale di 15 anni, ovvero 180 rate di euro 750,00 ciascuna, mediante finanza esterna, quota parte della pensione della madre della ricorrente, oltre che dai flussi futuri prodotti dall'attività di impresa. In particolare:
 - Creditore ipotecario, FINMOLISE SVILUPPO E SERVIZI SRL: 61% del credito per un importo complessivo di euro 82.000,00, nella misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall'OCC;
 - II) Creditori privilegiati, INPS e INAIL: 35% del credito privilegiato di grado superiore per un importo complessivo di euro 33.382,63;
 - III) Creditore privilegiato, AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE: 10% del credito privilegiato di grado inferiore per un importo complessivo di euro 4.658,68;
 - IV) Creditori chirografari per natura e per declassamento: 7,5% del credito per un importo complessivo di euro 15.132,37;
- pagamento del compenso dell'OCC pari ad euro 1.000,00 in prededuzione.

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore;

DISPONE

a) la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Isernia a cura della cancelleria.

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

Su richiesta del debitore che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.



- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

MANDA

All'OCC per l'esecuzione del decreto;

Alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente Sabelli Roberta e al gestore della crisi dott.ssa Evelina Capezzone De Iannon;
- per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Isernia.

Isernia 16.1.2023

() Il Giudice

dott.ssa\Michaela Sapio

IL CANCELLIERE ESPERTO

